REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Presidente

Consigliere

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 2024

nel giudizio iscritto al n. del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di , nato a ( ) il e residente in ( ) alla via , n. , c.f. , titolare della ditta individuale , con sede legale in ( ) alla via ;

visto il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica dell'11 gennaio 2024, il relatore cons. , il P.M., nella persona del sostituto procuratore generale , i Nessuno presente per il convenuto,

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 6 luglio 2023, ritualmente notificato a mani, la Procura regionale per la Toscana ha convenuto in giudizio il sig. , titolare di omonima impresa individuale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale di **€ 15.000,00**, oltre interessi legali e spese di giudizio, come per legge, per avere, questi, illecitamente percepito un finanziamento di € 16.000,00 garantito dallo Stato a valere sul Fondo Centrale Piccole e Medie Imprese (in seguito anche fondo PMI), di cui all'art. 2, comma 100), lett. a), della legge n. 662/1966, ai sensi dell'art. 13, del d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. "*d.l. liquidità*"), conv. in legge n. 40 del 5 giugno 2020, emanato dal Governo ai fini del sostegno alle imprese a fronte dell'emergenza pandemica nel quadro degli interventi programmati per la ripresa dell'economia nazionale. Il finanziamento sarebbe stato erogato in misura eccedente all'importo, di soli € 1.000,00, ritenuto spettante, così quantificandosi il danno nel differenziale, corrisposto e non dovuto.

La *notitia damni* è costituita dalla nota prot. n. 0147926/22 del 4 maggio 2022, con la quale la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Firenze, autorizzata nell'ambito del procedimento penale n. 4472/22 a carico del sig. ____ ı, a dar conto dei risultati acquisiti a suo riguardo nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei finanziamenti bancari assistiti da garanzia statale, ha informato la Procura regionale della vicenda di cui è causa.

Sulla base di tale segnalazione e dell'allegata documentazione

probatoria, la Procura attrice ha sostenuto che, al fine di ottenere il prestito menzionato, il sig. ha compilato l'apposito modulo di domanda (mod. 4 bis) autocertificando per il 2018 (alla data della domanda non risultavano scaduti i termini per la dichiarazione dei redditi del 2019) un reddito non veritiero, pari ad € 65.995,00, ed ha allegato, a sostegno, una dichiarazione dei redditi da sé opportunamente modificata anteponendo un "6" al reale reddito di tale anno, che era stato, invece, dichiarato all'Agenzia delle Entrate per soli € 5.995,00.

Così operando avrebbe indebitamente ottenuto il prestito di € 16.000,00, pari al 25% di € 65.995,00, invece che quello di € 1.000,00, che la Procura agente ritiene sarebbe spettato quale quota del 25% di € 5.995,00.

Risulta, inoltre, dagli atti di causa, che l'impresa a questi intestata non abbia svolto alcuna attività a partire dal 2019 ad oggi, con conseguente violazione del fine cui il sostegno economico percepito era volto, di far proseguire l'attività con investimenti e di permettere il pagamento dei dipendenti nell'ottica della spinta alla ripresa economica.

Il Pubblico ministero ha ritenuto la giurisdizione di questa Corte sulla base del rapporto di servizio che si viene ad istaurare tra il privato percettore del finanziamento di scopo e lo Stato, garante ultimo del prestito, non rilevando che in tale rapporto si interponga la banca, erogatrice materiale dei fondi. Ha infatti, considerato che il finanziamento è finalizzato a realizzare un Programma di sostegno all'economia del Paese (in fase pandemica) con vincoli di destinazione

delle somme erogate a fini di specifici investimenti, di pagamento del personale e, in generale, di incentivo alla ripresa.

In tale quadro, ha individuato il danno nella frustrazione del Programma pubblico di ripresa economica cui il finanziamento alle imprese è volto, che avverrebbe sia mediante la sottrazione di fondi da parte di un soggetto privo dei requisiti di legge, a svantaggio di altri aventi diritto, sia – ove del caso - mediante il loro utilizzo per fini diversi da quelli di investimento nell'attività dell'impresa, con effetto negativo sul generale contesto economico dello Stato.

Secondo la prospettazione del Pubblico Ministero, il sig. è responsabile di tale danno a titolo di dolo, avendo compilato e sottoscritto la dichiarazione mendace e avendo modificato la documentazione di supporto alla domanda di finanziamento con piena coscienza e volontà.

Si rileva, inoltre, dagli atti, che non abbia più svolto attività a partire dal 2019, così evidenziandosi che non può aver utilizzato le somme percepite per i fini di ripresa economica per cui il prestito era stato erogato.

Sussisterebbe, inoltre, il nesso causale tra tale condotta e il danno erariale costituito dalla violazione del Programma di risanamento economico del Paese, da commisurare sul parametro dell'indebito conseguito.

Il Pubblico ministero ha, pertanto, concluso per la condanna del convenuto al risarcimento del danno in tal modo quantificato, maggiorato di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di

giudizio, a favore dell'*"Erario e dell'allora Ministero dello Sviluppo economico"*.

Nonostante la ritualità delle notifiche, il convenuto non ha depositato controdeduzioni, né si è costituito in giudizio.

Considerato in

DIRITTO

1. Contumacia del convenuto.

Si rileva preliminarmente la contumacia del sig. , convenuto al presente giudizio, che non si è costituito, nonostante la regolarità delle notifiche, sia dell'invito a dedurre che dell'atto di citazione, avvenute a mani proprie, rispettivamente in data 20 aprile 2023 e 20 luglio 2023 presso l'abitazione di (, alla via .

* * * * *

2. *Quadro normativo di riferimento.*

2.1. Normativa Unione europea.

Prima di affrontare le questioni processuali e sostanziali di rilevanza nella presente vicenda, il Collegio ritiene di dover prospettare il particolare quadro normativo che la regola e che deve essere contestualizzato nella fase iniziale della pandemia da Covid 19.

In particolare, preso atto del concreto ed imminente *"rischio di recessione"* dell'intera Area Euro, la Commissione europea è intervenuta con le Comunicazioni del 13 e del 20 marzo 2020 per dare indicazioni volte a superare gli effetti negativi dei divieti di circolazione e delle chiusure delle attività commerciali imposte dall'emergenza

sanitaria su *"tutte le imprese di tutti i tipi* ... (piccole, medie e grandi imprese)" e, conseguentemente, sull'economia degli Stati Membri, ammettendo a tal fine, il ricorso alle deroghe previste dal Trattato alle disposizioni generali in tema di Aiuti di Stato.

Infatti, visto l'art. 107, comma 3, lett. b), del TFUE, per cui "*possono considerarsi compatibili con il mercato interno... b) gli aiuti destinati a.... porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro"*, ha riconosciuto agli Stati di poter incentivare la ripresa, dettandone modalità, omogenee sul territorio, volte ad assicurare all'economia il *"flusso del credito"*, con aiuti da destinare non al sistema bancario, ma direttamente alle imprese ("*Le banche e gli intermediari finanziari hanno un ruolo fondamentale nel far fronte agli effetti dell'epidemia di COVID-19 mantenendo il flusso di credito all'economia. Se il flusso di credito sarà assoggettato a forti limitazioni, l'attività economica subirà un brusco rallentamento...", "Gli aiuti di cui alla presente comunicazione concessi dagli Stati membri alle imprese a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, erogati attraverso le banche che agiscono come intermediari finanziari, vanno a diretto beneficio delle imprese.").*

Ha, in particolare, ammesso "*aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti*", precisando che *"al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze."* (Commissione europea, Comunicazione della

Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19 (2020/C 91 I/01)).

In linea con tali disposizioni, l'Italia ha emanato il d.l. n. 23/2020, poi convertito in legge n. 40/2020, che ha riconosciuto garanzie pubbliche sui prestiti erogati dalle banche (e dagli intermediari autorizzati) alle imprese, per un periodo limitato, ai fini sopraddetti, secondo modalità che la successiva comunicazione della Commissione europea del 13 aprile 2020 ha dichiarato compatibili con la normativa dell'Unione europea, riconoscendo che: *"... sono volte a preservare la continuità delle attività economiche durante e dopo l'epidemia* [e che...] *è programmato di assicurare che il Sistema bancario fornisca alle imprese, comprese quelle di grandi dimensioni, la liquidità necessaria a superare le correnti difficoltà economiche"* (Commissione europea, *"State Aid SA. 56963 (2020/N) – Italy Guarantee scheme under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak"* del 13 aprile 2020).

* * * * *

2.2. Normativa nazionale.

In particolare, il d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020 ha riconosciuto tali forme di Aiuto di Stato attivando a tal fine:

- **per le piccole e medie imprese**, il Fondo centrale di garanzia per le PMI, di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996, gestito dall'allora Ministero dello sviluppo economico (MISE), oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), attraverso un

raggruppamento temporaneo di imprese costituito da cinque banche, e ha previsto che assicurasse ai finanziamenti erogati di importo fino a € 30.000,00 la copertura del 100% (art. 13, del d.l. n. 23/2020) e

- **per le grandi imprese**, la società assicurativa *in house* , partecipata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti all'epoca dei fatti (ad oggi, dal MEF), anche in questo caso assicurando copertura al 100%, e disponendo, a sua volta, l'ulteriore copertura del 90%, a carico di un Fondo statale costituito presso il MEF (art. 1, commi 2, lett. f) e art. 1, comma 2, lett. d) n. 1), del d.l. n. 23/2020. Anche per le PMI è prevista la possibilità di fare ricorso alla garanzia , una volta esaurito l'importo massimo percepibile a valere sul Fondo PMI).

Per quanto riguarda, in particolare, le piccole e medie imprese, l'intervento dell'art. 13 del d.l. n. 23/2020 sul Fondo ha introdotto una disciplina derogatoria e di maggior favore alle imprese rispetto a quella ordinaria (di cui al d.l. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009, e al decreto MEF del 25 marzo 2009), individuando la concessione della garanzia alle richiedenti "*automaticamente, gratuitamente e senza valutazione…*" del merito del credito e, anzi, con "*verifica* [solo] *formale del possesso dei requisiti* [ad opera del soggetto finanziatore], *senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo*", tanto da disporre l'assenso delle banche al finanziamento sulla base della mera autocertificazione *ex* art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 dei requisiti quali-quantitativi, cui commisurare anche l'importo erogabile (art. 13, comma 1, lett. m) del d.l. n. 23/2020).

L'inizio del rimborso del capitale è stato previsto non prima di 30 mesi

dall'erogazione e il rapporto di durata fino a 120 mesi, per importi erogati non superiori a € 30.000,00.

Il *quantum* assentibile per ciascun richiedente è stato fissato dal d.l. in un importo non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- Il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale e
- Il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati, se l'impresa non avesse approvato il bilancio (art. 13, comma 1, lett. m), del d.l. n. 23/2020, con rinvio alla precedente lett. c), nn. 1 e 2).

Come ricavabile dalla normativa dell'Unione europea e da quella interna, i finanziamenti garantiti ai sensi del d.l. n. 23/2020 sono stati assoggettati a vincolo di destinazione per la conservazione e ripresa del tessuto economico nazionale, tanto che, per quelli a copertura [illegible] il legislatore nazionale ha indicato in modo puntuale il loro possibile uso unicamente per costi di personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali, sempreché localizzati in Italia, con impegno delle imprese a non delocalizzare le produzioni; ovvero per rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria, purché il finanziamento prevedesse l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia fosse idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del

finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. È stato, inoltre, ammesso che una quota del finanziamento, non superiore al 20% dell'importo erogato, potesse essere destinata al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale (dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020), per le quali il rimborso fosse stato reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa (art. 1, comma 2, lett. n) e n-bis), del d.l. n. 23/2020).

Seppure in mancanza di una simile analitica indicazione, anche le garanzie a fondo PMI vanno intese come vincolate, quanto meno in via indicativa, a tali linee di utilizzo, dovendosi indubbiamente escludere la compatibilità con i fini di ripresa economica che le hanno giustificate di una loro destinazione a scopi personali del beneficiario a questi estranei.

* * * * *

3. Analisi della normativa di settore

Esiste, dunque, un Programma pubblico di ripresa economica nazionale, sostenuto per legge, nell'ambito del regime derogatorio degli Aiuti di Stato, a mezzo di una garanzia pubblica a prima richiesta, a copertura di contratti di finanziamento con vincolo di scopo stipulati tra imprenditore e banche, con assunzione integrale su di sé, da parte dello Stato, del rischio d'impresa della banca per l'(eventuale) mancata restituzione dei ratei di prestito anticipati.

L'automatismo dell'erogazione e l'assenza di obblighi di controllo

sostanziali, insieme alla copertura della garanzia al 100%, sollevano, infatti, l'istituto di credito da qualsiasi rischio di insolvenza, finanche in caso di fallimento dell'impresa beneficiaria.

Si può, dunque, affermare che la garanzia pubblica è lo strumento per la realizzazione del Programma. Infatti, in sua assenza, il sistema bancario non avrebbe erogato alle imprese la liquidità necessaria per fare fronte all'emergenza senza acquisire, a sua tutela, informazioni e garanzie della loro solvibilità.

Tutti questi elementi caratterizzano l'intera operazione in senso pubblicistico, sebbene sia in verità costruita nelle forme del collegamento negoziale tra un contratto di diritto privato tra impresa e banca, da un lato, e una garanzia statale di fonte legale, dall'altro lato. Infatti, l'inserimento nell'operazione del contratto bancario di mutuo di scopo è utile unicamente a conferire al sistema una liquidità di cui lo Stato non ha inteso disporre in via diretta, ma solo in via mediata (tramite la garanzia a vantaggio della banca).

Da tale collegamento negoziale discende, da un lato, l'ascrivibilità del finanziamento bancario alla natura pubblica della garanzia a questo collegata e, dall'altro lato, la riconducibilità del danno erariale di cui si tratta non tanto ad una, solo eventuale, diminuzione diretta del patrimonio pecuniario dello Stato per effetto dell'escussione della garanzia, quanto piuttosto al *vulnus* al Programma pubblico di ripresa economica nazionale, altrettanto suscettibile di valutazione economica in termini di *"minore apporto alla ripresa"* da parte dell'impresa che abbia beneficiato dei fondi in assenza dei requisiti fissati dalla legge

come necessari a tale fine, o che tali fondi abbia disperso per fini diversi da quelli vincolati.

* * * * *

3.1. Unitarietà dell'operazione e natura pubblica del finanziamento alle imprese nella giurisprudenza della Corte di cassazione

A conferma di quanto sopra è il caso di richiamare la giurisprudenza della Cassazione sul tema, nella sua più recente evoluzione.

In particolare, la **Cassazione civile**, intervenuta in più occasioni e per diversi aspetti sull'operazione di finanziamento di scopo garantita dallo Stato regolata dal d.l. n. 23/2020, ha più volte interpretato l'intera operazione in chiave sostanziale e finalistica, sostenendo che *"l'intervento di sostegno a mezzo di una garanzia personale non presenta, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui o all'erogazione diretta di somme di denaro"*. In altri termini, l'inserimento dei due rapporti negoziali di finanziamento e di garanzia in un *"più ampio disegno unitario"* di sostegno pubblico all'economia, determinerebbe una crasi tra le posizioni dello Stato garante (fondo PMI) e della banca garantita, per cui il fatto che la liquidità sia erogata dalla banca non avrebbe rilievo sulla natura del finanziamento (Cass. civ. sez. I, sent. n. 6508 del 9 marzo 2020).

Da questi presupposti, la Suprema Corte ha fatto, tra l'altro, discendere la facoltà del Fondo PMI di surrogarsi nella posizione della banca erogatrice del finanziamento a fronte dell'inadempimento degli obblighi restitutori da parte dell'impresa beneficiaria, con facoltà di avvalersi del

medesimo privilegio previsto, a favore delle banche, dall'art. 9, comma 5, del d. lgs. n. 123/1998 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), che recita: *"i crediti nascenti **dai finanziamenti** erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi"* (Cass. civ. sez. I, sent. n. 6508 del 9 marzo 2020).

In tal modo, i crediti dello Stato garante escusso, in rivalsa nei confronti del soggetto finanziato inadempiente, sono trattati al pari dei crediti rivenienti alla banca dal contratto principale di finanziamento stipulato con l'impresa.

Peraltro, questi più recenti approdi interpretativi affondano le loro radici nelle prime letture della Cassazione, estensive della nozione di *"finanziamento"* per le garanzie dello Stato, risalenti al 2010, per cui *"le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di **interpretazione estensiva**, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e soprattutto dalla **causa***

del credito *che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio."* (cfr. Cass. civ. sent. n. 11930 del 17 maggio 2010. Si vedano, inoltre, nello stesso senso, Cass. civ., sez. VI, sent. n. 2264 del 28 gennaio 2019; sez. I, sent. n. 17101 del 26 giugno 2019).

Dal canto suo, anche la **Cassazione penale**, chiamata a pronunciarsi sulla **riconducibilità della garanzia statale alla nozione di *"finanziamento pubblico"*** proprio nell'ambito del d.l. liquidità di cui oggi si tratta, ai fini dell'ascrivibilità o meno delle ipotesi di indebita percezione delle erogazioni di prestiti bancari garantiti *ex lege* a reato contro la PA (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, art. 316-ter del c.p.), solo in un'isolata iniziale pronuncia, peraltro emessa in sede cautelare, ha ricostruito l'operazione sopra descritta in termini di autonomia tra rapporti distinti, il primo, di fonte contrattuale, tra l'impresa e la banca, e il secondo, di fonte legislativa, tra la banca e lo Stato garante (sia esso fondo PMI o _____). In quell'(unico) caso ha ritenuto: *(i)* che le vicende del primo rapporto non potessero impingere in quelle del secondo, *(ii)* che rimanesse ferma la natura privatistica del prestito erogato, con esclusione dell'ascrizione del finanziamento garantito a vera e propria erogazione dello Stato, *(iii)* e che, conseguentemente, si dovesse negare rilevanza penale alla specifica fattispecie. Pertanto, la "distrazione" delle somme dall'obbligo di destinazione previsto dalle legge a carico del beneficiario avrebbe avuto rilevanza solo civilistica e avrebbe ammesso i soli rimedi dell'inadempimento contrattuale e, cioè, la messa in mora dell'impresa

debitrice ed, eventualmente, la risoluzione del contratto di finanziamento, con i conseguenti obblighi restitutori (cfr. Cass. Pen. sez. VI, sent. n. 22119/2021).

Al contrario, più di recente, e in modo ripetuto, i giudici di ultima istanza sono giunti all'opposto approdo che valorizza **la natura ampia della nozione di *"finanziamento"*** rinvenibile all'art. 107 del TFUE in tema di Aiuti di Stato, di cui il d.l. "liquidità" è, come visto, espressione in deroga (art. 107, comma 3, lett. b), del TUFUE).

Infatti, in virtù dell'automatismo e della gratuità disposte dal d.l. "liquidità", **la garanzia pubblica è stata ritenuta una forma di *"finanziamento pubblico"*, come tale espressione di un vero e proprio *"valore economico conseguito* [dall'impresa] *a carico dello Stato"*** con l'effetto di far ritenere applicabile alle fattispecie di indebita percezione dei finanziamenti bancari garantiti, l'art. 316-*ter* del c.p., ritenendosi, le erogazioni percepite, **sostanzialmente *"a danno dello Stato"***. Anzi la Cassazione ha evidenziato che, in tali casi, lo Stato assume "*una posizione di rischio omologa a quella derivante dalla consegna diretta del denaro*", dato che la garanzia pubblica è "*presupposto determinante per la concessione del finanziamento da parte del privato, nell'ambito del rapporto triangolare che lega fondo garante, banca concedente il finanziamento e imprenditore finanziato*" (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 2125/2022. Si veda, altresì, Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 11246/2022, che valorizza la natura dell'erogazione di Aiuto di Stato).

Ancora più di recente, poi, la Cassazione penale ha rimarcato

l'unitarietà dell'operazione dal punto di vista causale, per il collegamento tra il contratto di prestito all'impresa da parte della banca e la garanzia *ex lege* dello Stato, che ne costituisce la causa in concreto. In particolare, ha osservato che "*il finanziamento erogato dalla banca, ..., trova causa proprio nella garanzia prestata gratuitamente e automaticamente dal Fondo PMI, al fine di dare sostegno alla liquidità delle imprese private che versavano in una fase di illiquidità, e per le quali, in condizioni ordinarie di mercato, il ricorso al credito bancario sarebbe risultato assai difficile, se non precluso dall'esame del merito di credito.* ***L'ausilio economico deve, dunque, ritenersi "ottenuto" dallo Stato, in quanto è erogato sulla base di una disciplina di diritto pubblico, nel perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse*** *(quale quella del sostegno della liquidità della piccola e media impresa, in seguito allo* shock *economico determinato dalla diffusione della pandemia), che si pongono come condizione della sua erogazione.*

Per effetto dell'intervento della garanzia pubblica, del resto, il rischio di credito ricade integralmente sullo Stato, che ha previamente accantonato un apposito fondo. Il Fondo PMI, nel caso di specie, dunque, non garantisce condizioni economiche di maggior favore, bensì consente la ***stessa realizzabilità*** *dell'operazione economica di finanziamento, esonerando, con la propria prestazione di garanzia, la banca dall'esame del merito di credito e assumendo l'onere patrimoniale della mancata restituzione del finanziamento bancario..."* (Cass. pen., sez. VI, sent. n. 28416/2022). Ha, infine, richiamato la

precedente pronuncia della Cassazione penale, n. 11246/20220, per cui *"senza la garanzia, il prestito non sarebbe stato concesso, mentre la stessa conferisce al prestito una funzione propriamente pubblicistica insita nella necessità di assolvere alle finalità proprie dell'ente pubblico che agisce tramite l'istituto bancario" (Cass. pen., Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022, Pressiani, Rv. 283106 - 01)."*

* * * * *

3.2. La giurisprudenza della Corte dei conti

Anche la giurisprudenza della Corte dei conti si è espressa in modo uniforme nello stesso senso, fatta eccezione per una pronuncia di questa stessa Sezione, intervenuta a ridosso della sentenza della Corte di cassazione penale in sede cautelare n. 22119/2021, sopra citata, che, accogliendo la linea interpretativa da questa proposta, non ha preso in considerazione l'unitarietà dell'operazione realizzata da d.l. n. 23/2020, né il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento di scopo e garanzia legale pubblica, a favore di una chiave di lettura atomistica dei rapporti negoziali in essere. Ha, pertanto, individuato il danno erariale in via solo potenziale, nell'(eventuale) escussione della garanzia dello Stato, limitandolo alla sfera del negozio di garanzia di fonte legale, e l'ha escluso in relazione allo sviamento dei fondi percepiti dai fini di pubblico interesse (investimento, sostegno di spese di personale) imposti dal contratto bancario di finanziamento. Conseguentemente, ha declinato la giurisdizione di questa Corte a favore di quella del giudice ordinario (Corte dei conti, Sez. sent. n. [illegible]).

Tuttavia, tale orientamento può, ad oggi, dirsi superato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte sulla base della più recente interpretazione offerta dalla Cassazione all'intera operazione realizzata dal d.l. "liquidità", come emergente dalle numerose pronunce di Cassazione sopravvenute, sopra menzionate.

In particolare, proprio al fine dell'individuazione della giurisdizione contabile, questa Corte ha riconosciuto che, *"le concessioni di garanzia (unitamente ad altri interventi), sono ascrivibili alla categoria dei finanziamenti pubblici"* (Corte dei conti, sez. Marche, sent. n. 18/2023), e che *"dalla sostanziale riferibilità allo Stato del finanziamento erogato attraverso l'istituto di credito privato, nonché dalla necessaria partecipazione del beneficiario alla realizzazione del programma di interesse pubblico perseguito con l'intervento di politica economica a sostegno delle imprese in crisi di liquidità, discende, in ragione dell'obbligo, per il medesimo beneficiario, di agire in conformità ai fini pubblici per cui l'erogazione è concessa, la sussistenza di un rapporto di servizio in senso lato, e, dunque, della giurisdizione di questa Corte"* (Corte dei conti, Sez. Liguria, sentt. nn. 67 e 70/2023. In termini, cfr. Corte dei conti, sez. Piemonte, sent. n. 435/2021).

Anche la Corte dei conti, in tal modo, ha valorizzato l'unitarietà dell'operazione di finanziamento di scopo con garanzia pubblica come espressione di un collegamento negoziale nell'ambito del Programma statale di ripresa economica perseguito. Infatti, tra i due negozi, l'uno di fonte contrattuale, ma predeterminato dalla legge nei contenuti (contratto di finanziamento con vincolo di scopo) e l'altro di fonte legale

(garanzia legale a prima richiesta a carico dello Stato), è presente proprio quel vincolo teleologico che costituisce presupposto del collegamento negoziale, e da cui discende l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in tale materia. Nel caso specifico si tratterebbe di un collegamento negoziale c.d. "necessario" costituito *ex lege*, che non lascia spazio all'autonomia contrattuale per l'individuazione di ulteriori o diversi fini di utilizzo del finanziamento, cristallizzandosi la causa del prestito vincolato nella garanzia statale di fonte legislativa, nel quadro del Programma di ripresa. La natura della garanzia statale "a prima richiesta", disancorata, cioè, dalle vicende del contratto principale, e giustificata dal fine ultimo della ripresa nazionale, rende, inoltre, il collegamento "unilaterale", dato che, per definizione, la garanzia non può essere influenzata dalle sorti del contratto di prestito, neppure in termini di validità.

Ne discende che, per quanto riguarda la vicenda all'esame, l'invalidità del contratto principale di finanziamento, annullabile per induzione in errore della banca erogatrice ai sensi dell'art. 1439 del c.c., non avrebbe, comunque, alcun effetto sulla garanzia dello Stato, che rimarrebbe comunque ferma.

* * * * *

4. Giurisdizione della Corte dei conti.

Tenuto conto del quadro giuridico sopra esposto e dell'evoluzione giurisprudenziale sin qui richiamata, e data particolare attenzione al più recente orientamento assunto in più occasioni da questa Corte, il Collegio ritiene di superare l'isolata pronuncia di questa Sezione di cui

si è detto, e di accogliere la prospettazione attorea in ordine alla propria giurisdizione sulla presente materia.

* * * * *

4.1. Rapporto di servizio

Come accennato, infatti, emerge dal quadro tratteggiato a livello di normativa dell'Unione europea, come declinata dalla normativa primaria nazionale, un Programma di pubblico interesse promosso dallo Stato nella circostanza pandemica, volto al contenimento dei danni all'economia rivenienti dal *lockdown,* nonchè alla ripresa del Paese. Tale Programma si avvale della garanzia dello Stato per assicurare alle imprese, in crisi di liquidità per forzata inattività, finanziamenti con vincoli di scopo da parte del sistema bancario.

I requisiti di accesso al Programma e i criteri di quantificazione del finanziamento garantito erogabile appaiono parametrati alle potenzialità di concorso alla ripresa di ciascuna impresa, in termini di volumi d'affari, dato che sono adottati, a riferimento, l'ultimo reddito o i dati di spesa di personale documentati alla data della domanda.

L'impresa viene, in tal modo, inserita *"nell'iter procedimentale dell'amministrazione, di realizzazione del programma pubblico…"*, di ripresa, cui è chiamata a concorrere con la propria opera e, conseguentemente, tra impresa e Stato, si instaura un vero e proprio ***rapporto di servizio*** che, in caso di lesione al Programma, incardina la giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti (Cass. SS. UU. n. 1994 del 24 gennaio 2022).

Come noto, infatti, pacificamente in giurisprudenza non è la natura

pubblica o privata dell'agente a definire, anche in concorrenza con altri elementi, il riparto, ma, piuttosto, la relazione funzionale che questi instaura con la parte pubblica. Tale relazione non deve, cioè, essere necessariamente di tipo organico, come avviene nel caso del rapporto di pubblico impiego, ma ben può coinvolgere la partecipazione di un soggetto esterno all'amministrazione a un Programma pubblicistico, per la cui realizzazione riceva appositi finanziamenti.

Conformemente, in tale senso, la Cassazione ha affermato che, *"ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che può anche essere un privato o un ente pubblico non economico - bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Ne consegue che, qualora l'amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla realizzazione del quale esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento delle finalità perseguite, egli provoca* ***un danno*** *per l'ente pubblico, del quale deve rispondere davanti al giudice contabile"* (Cass., SS. UU., sent. n. 15490/2020. Cfr. anche, *ex multis*, Cass. SS. UU., sentt. nn. 20434/2009; 4511/2006; 3351/2004, nonchè Corte dei conti, Sez. I centr. App., sentt. nn. 20/2011 e 256/2011, Corte dei conti sez. Toscana, sentt. nn. 149, 228 e 318 del 2023).

* * * * *

4.2. Danno erariale

Sussiste, appunto, anche il ***danno erariale,*** il cui oggetto ritiene il Collegio di individuare - in linea con la sentenza delle Sezioni Unite da ultimo citata - non già nell'erogazione pecuniaria, da operarsi dal Fondo PMI in via eventuale, in caso di escussione della garanzia, intesa come *deminutio* del patrimonio dello Stato, ma nel *vulnus* inferto al **Programma statale di ripresa economica**, che, in questo caso, costituisce il vero e proprio bene giuridico ritenuto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.

Sono, infatti, anche per questo aspetto, pacifici, gli approdi giurisprudenziali in materia di danno erariale, che ne ricostruiscono la nozione non in senso meramente "statico", come mera diminuzione del patrimonio pubblico, ma, piuttosto, in senso "dinamico", intendendolo come violazione di un pubblico interesse meritevole di tutela, protetto dall'ordinamento, economicamente valutabile.

Peraltro, la lettura del danno in senso "statico", nel caso di specie, sarebbe compatibile unicamente con l'interpretazione della presente operazione, di mutuo di scopo garantito dallo Stato, in chiave atomistica, come somma di due distinti rapporti, tra impresa e banca, da un lato, e tra banca e Stato garante, dall'altro lato. Tuttavia, come visto, tale interpretazione è ampiamente superata dalla giurisprudenza di Cassazione, che è stata seguita anche da questa Corte dei conti, in forza della valorizzazione dell'unitarietà dell'operazione realizzata dal d.l. n. 23/2020 a mezzo del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e garanzia pubblica.

Conformandosi a tale orientamento, il Collegio ritiene che il riparto di

giurisdizione debba fondarsi su un criterio sostanziale, e non meramente formale, di radicamento, valorizzando i fini e gli effetti del Programma pubblicistico in essere, piuttosto che la forma adottata per la sua realizzazione e, quindi, nella specie, il fine di pubblico interesse perseguito per il tramite della garanzia pubblica, piuttosto che il fatto che l'erogazione di liquidità sia operata da un soggetto di diritto privato, quale è un istituto di credito.

In caso contrario, *"la perimetrazione della giurisdizione contabile nei confronti dei beneficiari di risorse pubbliche indebitamente utilizzate* [sarebbe] *affidata allo strumento giuridico* [formale] *di volta in volta utilizzato dalla pubblica amministrazione erogante* [e] *si arriverebbe al paradosso che, ad identità di effetti economici, patrimoniali e finanziari derivanti dalle operazioni finalizzate ad erogazione di risorse pubbliche, si potrebbe negare o affermare la giurisdizione contabile in base alla sola scelta, ..., dello strumento giuridico* [a tal fine] *utilizzato..."*. Peraltro, in tal modo, si aggirerebbe la stessa *ratio "...sottesa al riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti nella materia* de qua" e, cioè, quella *"di garantire attraverso un ampio controllo giurisdizionale, ad impulso del PM contabile, la corretta gestione delle risorse pubbliche"* (Corte dei conti, sez. Piemonte, sent. n. 435/2021).

Infatti, anche disciplinando l'operazione con lo strumento della garanzia pubblica, lo Stato realizza un "... *intervento di sostegno ...* [che] *non presenta, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale diversa e inferiore rispetto alla concessione di mutui od alla erogazione*

diretta di somme di denaro" (Cass., ord. n. 6508/2020).

Il danno al Programma di ripresa economica, così individuato, può, poi, assumere carattere "genetico", o "funzionale".

Nel primo caso si perfeziona nel momento stesso in cui l'impresa, dichiarando falsamente il possesso dei requisiti di accesso al credito garantito, ottenga il finanziamento in modo indebito, in quanto i requisiti di accesso al Programma costituiscono il parametro che il legislatore ha ritenuto necessario e sufficiente affinché l'erogazione di liquidità avvenga in modo efficiente alla ripresa economica; nel secondo caso, nel momento in cui si realizzi lo sviamento dei fondi per fini diversi da quelli di legge, per i conseguenti effetti di frustrazione (in quota parte) del Programma di ripresa stesso (cfr. Corte dei conti, sez. Marche, sent. n. 18/2023. In relazione al danno "funzionale", cfr. Cass. SS. UU., sentt. nn. 33845/2021; 8450/98; 926/99; 11305/1995, che riconoscono il danno erariale del privato che entri a far parte di un Programma pubblicistico incidendolo - per sue scelte - in senso negativo, nello sviamento dalla finalità perseguite, anche solo in termini di sottrazione del finanziamento garantito ad altre imprese che avrebbero potuto concorrere alla realizzazione del Piano di ripresa programmato).

Tale danno è suscettibile di valutazione economica nella misura della quota parte di *"mancato apporto alla ripresa"* atteso dal contributo della singola impresa, beneficiaria dei fondi garantiti, che non avesse i requisiti necessari o che, comunque, non abbia utilmente impiegato le risorse ricevute.

* * * * *

4.3. La quantificazione del danno

Alla luce di quanto sin qui considerato, la quantificazione del danno non può che essere operata in via equitativa, risultando indubbio l'*an* del mancato apporto al Programma di risanamento economico atteso dalla singola impresa indebitamente beneficiaria, o distrattaria dei finanziamenti ex d.l. n. 23/2020, ma essendo estremamente ardua, ed in parte opinabile, la valutazione quantitativa degli effetti di ripresa attesi dall'investimento pubblico in termini di garanzia sui prestiti, nonchè il suo calcolo parziario, in relazione allo specifico apporto astrattamente realizzabile dalla singola impresa (cfr. Corte dei conti, sez. Toscana, sent. n. 129/2022, per cui non è necessaria, per il ricorso all'equità, un'impossibilità assoluta del calcolo del danno, risultando sufficiente che questo sia oggettivamente difficoltoso).

Peraltro, *"nell'operare la valutazione equitativa, il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo necessario e sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata."* (Corte dei conti, sez. Toscana, sent. n. 129/2022, cit.).

Venendo dunque a tale esame, ritiene, il Collegio, che ben possa valere, per la definizione del *quantum* risarcibile, il parametro dell'importo del finanziamento ottenuto dall'impresa, offerto dalla Procura attrice, ma non in termini di esattezza, bensì come criterio per la quantificazione in via equitativa del danno, in sé non esaustivo, dato

che, come già rimarcato in altra sede da questa Corte, l'inutile esborso di fondi a garanzia pubblica è *"dannoso per il pubblico erario, con negativi riverberi su tutto il programma da realizzare e, quindi,* ***con riflessi valoriali negativi che vanno ben oltre i margini meramente finanziari del contributo ricevuto****"* (Corte dei conti, sez. II, App., sent. n. 380/2021).

Andrebbero, pertanto valutati elementi ulteriori di quantificazione, da fornirsi, tuttavia, dalla parte attrice, in quanto rientranti nell'onere probatorio a questa ascritto, e non integrabili dal Giudice in assenza di utili spunti ricavabili dagli atti di causa. Infatti, come noto, il criterio equitativo *"non può essere utilizzato per sopperire alle inerzie della parte attrice in relazione all'adempimento degli oneri probatori, dovendo conseguentemente il giudice basarsi su criteri da questa forniti"* (cfr. Corte dei conti, III Sez. App., sent. n. 8/2024, Si vedano, inoltre, Cass., Sez. III, n. 19148 del 29 settembre 2005; cfr., Corte dei conti, Sez. III Centr., n. 501 del 31 dicembre 2007 e Sez. II, App., sent. n. 380/2021).

* * * * *

Rimane, infine, da svolgere qualche considerazione con riguardo alla restituzione dei ratei del finanziamento.

Infatti, la restituzione rateizzata, contrattualmente pattuita con la banca a norma di legge, da operarsi a partire da "*non prima di 30 mesi dalla data del finanziamento"* e in numero di "*fino a 120 rate"* (art. 13, comma 1, lett. m) del d.l. n. 23/2020), costituisce adempimento ad uno degli obblighi contrattualmente assunti dall'impresa finanziata nei confronti

della banca, insieme a quello di utilizzare le somme percepite per i fini di pubblico interesse indicati nel contratto, volti alla ripresa economica. Dato che detta restituzione si pone in una fase anche temporalmente successiva al perfezionamento del danno al Programma di cui è la presente causa, l'interprete potrebbe essere indotto a ritenerla vicenda del tutto estranea a quella risarcitoria per responsabilità erariale di odierno interesse.

Vi è, tuttavia, da considerare che, nella riconduzione dell'operazione complessivamente considerata in termini unitari, è proprio l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale – quella dell'impresa verso la banca, di rispettare il vincolo di scopo del finanziamento -, a formare oggetto del danno all'erario, per lesione del Programma di ripresa. Nella medesima prospettiva interpretativa unitaria, ci si deve, quindi, chiedere se anche l'ulteriore inadempimento, dell'obbligazione di pagamento dei ratei restitutori, costituisca un danno allo Stato, e se tale danno vada a coincidere, almeno per la quota parte quantificata in via equitativa in base al criterio dell'importo erogato, con quello al Programma di ripresa, o sia da questo diverso e ulteriore.

Ritiene, il Collegio, di ravvisare detta coincidenza parziaria, nei limiti dell'importo erogato utilizzato per la quantificazione equitativa del danno al Programma, con conseguente rilevanza dell'eventuale pagamento dei ratei restitutori del mutuo nella sede dell'esecuzione della condanna, ai fini, se del caso, del loro scomputo dal totale dovuto a titolo di risarcimento del danno erariale.

Infatti, la valorizzazione dell'operazione in senso unitario, non può che

coinvolgere l'interezza dei rapporti negozialmente collegati tra impresa, banca e Stato, ivi comprendendo anche il momento della restituzione dei ratei, a pena di una sua del tutto aporistica considerazione in senso atomistico e residuale, atta a circoscrivere tale momento alla sola relazione contrattuale dell'imprenditore con il soggetto finanziatore, in contrasto con la logica interpretativa adottata.

Neppure, per converso, appare possibile ritenere la mancata restituzione dei ratei come danno ulteriore, aggiuntivo rispetto a quello alla lesione del Programma di ripresa, unicamente perché determina un depauperamento dello Stato in termini di pagamento, a favore della banca, della garanzia escussa.

Come, infatti, l'interpretazione in chiave sostanziale dell'operazione nella sua unitarietà ha fatto propendere per la natura pubblica del finanziamento, quasi che fosse erogato direttamente dallo Stato garante, così la mancata restituzione dei ratei deve essere intesa come mancata restituzione di un finanziamento pubblico, in disparte il fatto che tale carattere di pubblicità discenda dal ricorso all'escussione della garanzia statale da parte della banca.

Si realizza, cioè, anche per questo verso, la già vista sovrapposizione o coincidenza tra le posizioni delle parti coinvolte nel collegamento negoziale (per la reciproca contaminazione tra i negozi collegati, sia per i profili della validità ad efficacia, secondo il noto brocardo *simul stabunt simul cadent* si vedano, Cass. civ., sentt. nn. 7524/2007; 7255/2013; 18585/2016; per i profili attinenti alle vicende del contratto, a partire dall'inadempimento e dai rimedi per questo previsti

dall'ordinamento, si vedano le pronunce in tema di credito al consumo, costruito anch'esso come ipotesi di collegamento negoziale "necessario" di fonte legale, che evidenziano l'*"interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria"* (Cass. civ., n. 3645/2007), che caratterizza il collegamento negoziale, per cui gli inadempimenti di una parte contrattuale ben possono essere fatti valere non solo dalla controparte dello specifico negozio ma anche da quella del negozio collegato, dato che *"la connessione teleologica ...* [tra i due negozi, di finanziamento (credito) e di acquisto (consumo), assurge] *ad elemento della fattispecie"*, Cass. civ. ord. n. 19434/2021; in termini, Cass. civ., sez. III, sentt. nn. 19522/2015 e 32915/2018).

In conclusione, da un lato, il danno all'erario, inteso come *vulnus* al Programma di ripresa, riferito all'erogazione indebita di un finanziamento pubblico, o allo sviamento delle risorse rispetto al fine prefissato, ben può dirsi perfezionato al momento dell'erogazione dei fondi (indebiti) da parte della banca (o della loro distrazione); dall'altro lato, la mancata restituzione (rateizzata) di tali fondi (alla banca) altro non è che mancata *restitutio in integrum* a favore del soggetto leso (Stato) per quella parte del danno che può quantificarsi, seppure in via equitativa e parziale, sulla base del criterio dell'importo indebitamente ricevuto.

Ne discende che, in mancanza di versamento dei ratei restitutori, la condanna andrà eseguita per l'intero importo quantificato in via equitativa, comprensivo del valore del finanziamento erogato che ne

costituisce il minimo calcolabile, non essendosi verificata la *restitutio in integrum* a favore dello Stato danneggiato. Per converso, ove i ratei siano stati anche in parte versati, per la medesima parte si dovrà intendere iniziata la *restitutio,* con conseguente necessità di scomputarne il corrispondente importo dal *quantum* di cui alla condanna.

* * * * *

5. Il soggetto danneggiato

In tale quadro il soggetto pubblico danneggiato - Stato deve correttamente ritenersi rappresentato, secondo l'impostazione attorea, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT, già Ministero dello Sviluppo economico, MISE, all'epoca dei fatti), in quanto gestore del Fondo Piccole medie imprese, cui la legge ha assegnato l'onere della garanzia pubblica volta alla realizzazione del Programma di ripresa nazionale, oggetto della tutela e bene giuridico protetto.

* * * * *

6. Nel merito

Venendo, a questo punto, al merito della controversia, ritiene il Collegio che sussista la responsabilità per danno erariale del convenuto sig. , in quanto imprenditore in rapporto di servizio con lo Stato nella realizzazione del Programma pubblico di risanamento e ripresa economica impostato in fase pandemica dal d.l. n. 23/2020, che, in una circostanza di occasionalità necessaria rispetto a tale rapporto di servizio, ha consapevolmente e volontariamente

dichiarato di possedere falsi requisiti di accesso al credito garantito ai sensi del d.l. n. 23/2020 citato, in tal modo ledendo il Programma pubblicistico di ripresa in cui si inseriva, e ne ha, inoltre, disposto in modo diverso dai fini per i quali tale credito era previsto dalla legge ed è stato a lui erogato.

Risulta, infatti, documentalmente che abbia corretto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio 2018, allegata alla domanda di finanziamento garantito, anteponendo all'importo di € 5.995,00 un 6, in modo da far risultare l'Importo di € 65.995,00 e da poter ottenere un finanziamento di molto aumentato rispetto a quello spettante, e cioè € 16.000,00 (pari al 25% di € 65.995,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m), e lett. c), nn. 1) e 2), del d.l. n. 23/2020) invece che € 1.000,00 (pari al 25% di € 5.995,00). Risulta, altresì, che la medesima somma di € 65.995,00 questi abbia dichiarato nella domanda di finanziamento.

Per tale aspetto si configura una erogazione indebita pari al differenziale tra importo erogato dall'istituto di credito in anticipazione di liquidità e importo spettante in conformità alla domanda attorea.

Questa non costituisce il danno al Programma di ripresa esaustivamente considerato, bensì criterio di quantificazione minima del danno da adottarsi dal Collegio in sede di valutazione secondo equità ai sensi dell'art. 1226 del c.c., stante la concreta difficoltà di valorizzazione dell'ulteriore effetto negativo recato dalla condotta del convenuto al Programma di ripresa economica complessivamente considerato e l'assenza di individuazione da parte della Procura attrice di ulteriori elementi di valutazione da sottoporre all'esame del collegio

a tale fine.

Inoltre, il Collegio non può esimersi dall'osservare che emerge dagli atti di causa anche lo sviamento dai fini di investimento previsti dalla legge, risultando dall'indagine di GdF che ha dato causa alla segnalazione di danno che l'impresa individuale intestata al sig. non abbia operato nel 2019, né negli anni a seguire.

Ne discende che il Programma di risanamento cui questi doveva concorrere grazie al finanziamento garantito dallo Stato non sarebbe stato frustrato, in quota di valutazione minima, per il solo differenziale tra l'importo ottenuto e quello spettante ma addirittura per l'intero.

Tuttavia, in assenza di domanda o di clausola di diversa quantificazione, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la quota parte differenziale (come visto, di € 1.000,00) non può essere oggetto della presente condanna, residuando alla Procura attrice di valutarne l'azionabilità in altro giudizio.

Sono provate la consapevolezza e la volontarietà della condotta, essendo al domanda di finanziamento sottoscritta dallo stesso convenuto e l'allegazione documentale dallo stesso curata nella produzione della domanda.

Emerge, infine, dagli atti di causa la correlazione causale tra l'indebita percezione delle somme e il loro sviamento dai fini di legge e il danno al Programma pubblicistico di ripresa economica, non avendo l'impresa intestata al sig. concorso con la propria liquidità, come acquisita a mezzo del finanziamento, alla realizzazione del Piano

statale. Ne risultano, infatti, assenti i requisiti necessari per un valido concorso alla ripresa e finanche la stessa operatività addirittura nell'anno antecedente alla pandemia, il 2019, e negli anni a seguire in cui emerge dagli atti acquisita dalla GdF che il convenuto fosse ritornato nel Paese di origine.

7. Il Collegio accoglie, pertanto, la domanda attorea e, accertata la responsabilità del convenuto per il danno erariale da violazione del Programma pubblicistico di ripresa in fase pandemica di cui è causa, quanto meno per l'importo richiesto di € 15.000,00, lo condanna al risarcimento del pari importo facendo salva ogni altra iniziativa attorea per l'ulteriore danno, nei diversi aspetti evidenziati in parte motiva.

L'importo di danno così quantificato deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'erogazione del finanziamento che costituisce l'evento di danno, fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CGC.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda in epigrafe, dichiarata la contumacia del sig.

ACCOGLIE

la domanda e, per l'effetto, condanna il sig. al pagamento della somma complessiva di **€ 15.000,00** (euro quindicimila/00) in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), oltre rivalutazione monetaria dalla data del perfezionarsi del danno fino a quella di pubblicazione della presente sentenza e oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate in €. 437,92.= (diconsi Euro Quattrocentotrentasette/92.=).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2024.

IL RELATORE

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente

Depositata in segreteria il 28 febbraio 2024

Il Funzionario

Dott.

F.to digitalmente